

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE TRESINARO SECCHIA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - ODV – SEZIONE DI REGGIO EMILIA PER IL SUPPORTO ALLA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E SUPPORTO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SCANDIANO, CASALGRANDE, RUBIERA, CASTELLARANO, VIANO E BAISO.**

**REP. n. 281**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**TRA**

L'Unione Tresinaro Secchia, cf/pi 02337870352 , rappresentata dal dirigente del iii° settore polizia locale - protezione civile comandante dott. Italo Pasquale Rosati, domiciliato per la carica in Corso Vallisneri n. 6 a Scandiano (RE).

**E**

L'Associazione Nazionale Alpini di Protezione Civile - ODV – Sezione di Reggio Emilia in seguito chiamata Associazione - con sede legale a Reggio Emilia - Viale Olimpia 1/b - Codice Fiscale 80037450352, iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore – R.U.N.T.S. – in data 18/10/2022 al n. 57276, rappresentata dal sig. Ferrari Albert, nato a Reggio Emilia il 22.12.1972, residente a Casina in via A. Rossi n. 2, C.F. FRRLRT72T22H223H in qualità di Presidente pro-tempore

**PREMESSO che:**

- l'art. 117, comma 3, della Costituzione individua la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente;
- il D. Lgs. 3/7/2017 n.117 – Codice del Terzo Settore – all'art. 4 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il conseguimento delle finalità di interesse generale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

**VISTE**

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, in particolare l'art. 5;
- la legge regionale n. 1 del 07 febbraio 2005 , recante norme in materia di protezione civile e volontariato;
- la legge regionale n.12, del 21 febbraio 2005 Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato;

- il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 259 del 18 novembre 2010 concernente il Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (G.U. n. 81 del 7.4.2014), nella quale all'art 1, comma 112, dispone che "Qualora i comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione la funzione della protezione civile, all'Unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art 15, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione ed approvvigionamento, mentre i Sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992";
- il [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del terzo Settore);
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione Civile) e art. 12 (Funzioni dei comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del servizio nazionale di Protezione Civile) con riferimento al comma 1, in base al quale "lo svolgimento in ambito comunale, delle attività di *pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni*", e del comma 2 in cui si prevede che "*Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art.1, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori ..*" ed in particolare quanto previsto dalla lettera e) "*alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'art 3 comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione*";

## **PREMESSO INOLTRE CHE**

- lo schema di Convenzione è stato approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 24 del 23/04/2024, esecutiva a norma di legge

## **SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE**

### **Art.1**

#### ***(Finalità ed oggetto)***

Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra l'Unione Tresinaro Secchia e Associazione Nazionale Alpini - SEZIONE DI REGGIO EMILIA ODV ed è finalizzato ad assicurare il servizio di protezione civile sul territorio unionale, anche in supporto al Centro Sovracomunale di Protezione Civile (Cs) e dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.).

La presente convenzione, in base al principio di sussidiarietà sancito dal Codice di Protezione Civile di cui al D.lgs. n. 1 del 2018, in relazione al Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117 del 2017, ha come obiettivo la definizione dei rapporti di reciproca collaborazione tra l'Unione Tresinaro Secchia e le Associazioni di Volontariato presenti e che già operano, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione nonché sviluppare forme di collaborazione con il Corpo della Polizia Locale, nonché per dare esecuzione ai Piani comunali e intercomunale di emergenza di protezione di civile.

Annualmente l'Unione Tresinaro Secchia III° Settore – Polizia Locale e Protezione Civile definisce e determina le attività di protezione civile da svolgere in convenzione con l'Associazione. Nell'ambito di tale quadro complessivo delle attività l'Unione Tresinaro Secchia e le Associazioni concordano, sul piano tecnico, un Programma operativo annuale per l'attuazione della presente

convenzione.

In base alla presente convenzione e nei limiti di cui al comma precedente, il programma operativo annuale può articolarsi nelle seguenti attività:

- a. il concorso dell'Associazione firmataria della presente convenzione per l'attivazione degli interventi in previsione o in caso di eventi emergenziali di qualsiasi tipologia, secondo le modalità operative previste nei piani comunali e intercomunale di emergenza di protezione di civile e che potranno essere stabilite dalle parti successivamente con protocolli operativi, prevedendo, in particolare, la costante reperibilità di un proprio qualificato Referente e l'attivazione di squadre di volontari per le esigenze connesse con le situazioni di crisi e di emergenza, da prestarsi sui comuni aderenti all'Unione oltre all'attività di supporto alla Polizia Locale;
- b. la concessione di contributi finalizzati a garantire, per quanto previsto nella presente convenzione, agli operatori della Associazione in convezione la corretta formazione, addestramento, equipaggiamento nonché idonea stipula di copertura assicurativa;
- c. la definizione congiunta delle modalità di condivisione delle strutture, del personale e dei mezzi delle varie Associazioni allo svolgimento di esercitazioni promosse dall'Unione, articolate per simulazioni di emergenza e con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali, nel rispetto dei singoli Statuti delle associazioni di volontariato coinvolte;
- d. la condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle diverse tipologie di rischio, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definite, nonché l'acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software eventualmente necessari;
- e. l'implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni tra il C.O.C (Centro Operativo Comunale), il C.O.M (Centro Operativo Misto), il C.S. (Centro Sovracomunale) e le strutture delle varie Associazioni, per assicurare i migliori collegamenti in situazioni di crisi;
- f. la definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti in previsione od in occasione di crisi ed emergenza ai fini di protezione civile;
- g. attività di supporto ai compiti istituzionali della Polizia Locale, da concordare in occasione di eventi straordinari, in coerenza con la normativa nazionale, e regionali che disciplinano la materia.
- h.

All'Associazione Nazionale Alpini -convenzionata risponderanno anche i Nuclei/Squadre di Protezione Civile – A.N.A. già operanti sul territorio unionale che, in virtù della tipologia di eventi, manterranno il riferimento diretto ai Sindaci quali autorità locale di Pubblica Sicurezza e Protezione Civile per le attività localizzate sul territorio di competenza e non d'interesse infradistrettuale.

## **Art. 2**

### **(Procedura di approvazione del programma operativo annuale)**

Il programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione viene elaborato, anche per stralci, secondo la seguente procedura:

- a. entro il mese di dicembre di ciascun anno viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività presunte per l'anno successivo;
- b. entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio associato, e viene, quindi, congiuntamente definito lo schema di programma operativo annuale, che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;

In fase di prima applicazione il programma operativo annuale viene definito, anche per stralci, entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto.

## **Art. 3**

### **(Comitato tecnico )**

Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato tecnico per la cui attività non è previsto alcun compenso, composto dal Comandante della Polizia Locale e dal legale rappresentante dell'Associazione firmataria della presente convenzione.

Il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

## **Art. 4**

### **(Attività, responsabilità ed oneri a carico dell'Associazione)**

L'Associazione è tenuta ad assolvere i compiti definiti nel Programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti per le differenti attivazioni operative. In caso di mancato rispetto di tali termini e prescrizioni, il legale rappresentante è tenuto ad informare per iscritto l'Unione Tresinaro Secchia delle cause che hanno impedito di adempiere a quanto richiesto entro il limite temporale di 15 giorni.

L'Associazione si impegna ad assicurare, anche in regime ordinario, la presenza di un numero sufficiente di associati per sviluppare i Programmi concordati e in base alla loro funzione o ruolo all'interno dell'organico.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione Tresinaro Secchia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire

nello svolgimento delle attività concordate.

L'Associazione si impegna ad inserire nelle attività oggetto della presente convenzione operatori in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o delle prestazioni richieste, certificate da appositi corsi di formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature e mezzi nonché DPI ed idoneo equipaggiamento.

L'Associazione si impegna ad assicurare che i Volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in situazioni di crisi o di emergenza siano coperti da assicurazione contro infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 D.Lgs.117/2017.

L'Associazione, nell'ambito del presente accordo, si impegna a:

- supportare l'Unione e i Comuni nella programmazione, pianificazione e gestione dell'emergenza nell'ambito della Protezione Civile, attraverso le attrezzature, i mezzi, i Volontari e le competenze di cui dispone;
- assistere il personale dipendente dell'Unione e dei Comuni negli interventi di prima necessità che si rendessero necessari in conseguenza di straordinarie precipitazioni nevose, quali, a mero titolo esemplificativo, sgombrò di accessi e di percorsi pedonali, sia pubblici che privati (questi ultimi per agevolare persone anziane o disabili);
- collaborare alla preparazione, allestimento e presidio di manifestazioni pubbliche, in concomitanza di eventi che comportino una elevata concentrazione di persone (festività, fiere, convegni, attività culturali, sportive, scolastiche, concerti, etc.), e comunque ogni qual volta si renda necessario, da concordarsi preventivamente, sotto la direzione e la diretta responsabilità dell'Ufficio preposto sentito il Servizio di Polizia Locale;
- effettuare vigilanza e servizi antincendio in locali ed are di pubblico spettacolo (teatri, fiere, feste, sagre, ecc.) esclusivamente con personale debitamente formato, se disponibile.

## **Art. 5**

### **(Oneri a carico del bilancio dell'Unione e modalità di impiego delle risorse disponibili)**

L'onere finanziario annuo a carico dell'Unione Tresinaro Secchia per l'attuazione della presente convenzione viene determinato nei limiti delle risorse assegnate dal bilancio, con apposito atto amministrativo adottato dall'Unione Tresinaro Secchia, nell'ambito della programmazione annuale dello stesso, prevedendo un importo annuale liquidabile pari ad €. 3.000,00.

Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione che debbano essere attuate dall'Unione Tresinaro Secchia provvede il Comandante del III°Settore, Comandante del Corpo della Polizia Locale - Protezione Civile.

Tale rimborso è finalizzato a coprire gli oneri relativi a:

- copertura assicurativa dei volontari;
- spese vive necessarie per lo svolgimento del servizio finalizzato ad interventi in collaborazione con l'amministrazione comunale, quali: carburante, assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi, ecc.;
- acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione unionale, nell'ambito del presente atto, si impegna a:

- collaborare con i Volontari nella programmazione, pianificazione e gestione delle emergenze nell'ambito della Protezione Civile;
- collaborare alla promozione degli eventi ritenuti congrui agli obiettivi dell'Ente, attraverso i propri strumenti di comunicazione e in accordo con i singoli Comuni afferenti;
- provvedere a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.

#### **Art. 6**

##### **(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria)**

La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione a copertura delle attività della prima annualità in corso e potrà essere rinnovata espressamente per uguale periodo.

L'Unione Tresinaro Secchia III° Settore – Polizia Locale e Protezione Civile potrà risolvere la presente convenzione unilateralmente, con preavviso di almeno trenta giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli o per motivi di interesse pubblico.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno sessanta giorni, per comprovati motivi rispetto agli impegni assunti dei precedenti articoli, mediante comunicazione certificata con avviso di ricevimento o PEC a [unione@pec.tresinarosecchia.it](mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it).

Resta inteso che, essendo l'Associazione Nazionale Alpini, iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni eventuale richiesta di impegno dei Volontari, da parte del Dipartimento stesso o della Regione Emilia Romagna, avrà carattere prioritario rispetto alle richieste di altri Enti.

#### **Art. 7**

##### **(Attività di verifica amministrativa)**

L'Unione Tresinaro Secchia può, in qualsiasi momento, verificare le procedure amministrative messe in atto dall'Associazione per la gestione di interventi il cui finanziamento sia posto a carico dell'Unione.

#### **Art.8**

##### **(Norme finali)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

#### **Art. 9**

##### **(Controversie)**

Tutte le eventuali controversie conseguenti all'applicazione della presente Convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. In caso di controversia, le parti riconoscono la competenza del Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 10**

##### **(Modalità di stipula))**

Il presente accordo si intende stipulato ai sensi dell'art119 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i. e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) in difetto di contestualità spazio temporale. I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 lettera f) del D.Lgs n. 82/2005.

#### **Art. 11**

##### **(Registrazione)**

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo ai sensi degli art.82 comma 5 del D. Lgs 117/2017 e art. 8 comma 1 della legge n. 266/1991.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2) del D.P.R. 131/86, come modificato dall'art. 5 – 2° comma – Titolo I del DPR 131/10. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

#### **Art. 12**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, le Parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del'Unione Tresinaro Secchia.

*Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale*

Il Legale rappresentatne dell'Associazione Nazionale Alpini di Protezione Civile - ODV – Sezione prov.le di Reggio Emilia <i>Albert Ferrari</i>	Il Dirigente - Settore III° Polizia Locale – Protezione Civile Comandante Polizia Municipale <i>Italo Pasquale Rosati</i>
--	--